**CONVENZIONE**

**SULLE CONSEGUENZE ACCESSORIE DEL DIVORZIO**

tra

## (nome e cognome moglie), (domicilio moglie)

e

## (nome e cognome moglie), (domicilio moglie)

# **Premesso che:**

- i sottoscritti si sono uniti in matrimonio il (giorno/mese/anno) a (luogo);

- dall’unione coniugale è/sono nato/a/i il/la/i figlio/a/i (nome) (data di nascita) (oppure: dall'unione coniugale non sono nati figli);

- le parti vivono separate di fatto dal (g/m/a) e da tale data non hanno più ripreso la vita coniugale;

* il reddito mensile netto del marito corrisponde a CHF ...;

- il fabbisogno mensile del marito ammonta a CHF ...;

- il reddito mensile netto della moglie corrisponde a CHF ...;

- il fabbisogno mensile della moglie ammonta a CHF ...;

* le parti si danno reciprocamente atto di una profonda turbativa dei rapporti coniugali che si protrae da più tempo;
* le parti intendono regolare le conseguenze accessorie del divorzio;

**si conviene quanto segue:**

1. Le parti faranno richiesta di divorzio mediante domanda comune (art. 111 CC). La presente convenzione regola integralmente le conseguenze accessorie del divorzio.

2. La custodia del figlio è affidata alla madre/padre, mentre l'autorità parentale continuerà ad essere esercitata in comune dai genitori.

3. Il diritto di visita viene esercitato secondo le modalità concordate dalle parti in base alle situazioni e alle necessità, avuto riguardo al bene dei/l figli/o. Esso sarà comunque il più ampio possibile.

In caso di disaccordo, vale il seguente regime minimo:

- un fine settimana ogni quindici giorni, dal sabato mattina alle ore … (ev. dal venerdì sera alle ore ….) alla domenica sera alle ore ...;

- una settimana a Natale e una a Capodanno (alternativamente);

- una settimana durante le vacanze di carnevale e una a Pasqua (alternativamente);

- due settimane durante le vacanze scolastiche. Il padre comunicherà alla madre il periodo con almeno 3 settimane di anticipo.

- i figli vanno presa in consegna e riportati al domicilio della madre.

- per i periodi in cui i figli sono con il padre non vi sarà una diminuzione pro rata dei contributi alimentari.

4. A titolo di contributo alimentare in favore del figlio, il padre verserà alla madre, mensilmente e anticipatamente entro il 5° giorno di ogni mese, (ev. per ciascun figlio) i seguenti importi:

- CHF ... fino al compimento del 7° anno d’età;

- CHF ... fino al compimento del 13° anno d’età;

- CHF ... fino al compimento del 18° anno d’età.

I contributi alimentari di cui sopra non sono comprensivi degli assegni familiari, i quali vengono versati in aggiunta al contributo alimentare (se percepiti dal debitore del contributo alimentare).

I contributi alimentari di cui sopra sono riferiti all'indice svizzero dei prezzi al consumo vigente al (m/a). L’indicizzazione avverrà al 1° gennaio di ogni anno sulla base dell’indice in vigore al novembre precedente, la prima volta nel (m/a), a condizione che anche il salario e le rendite del padre/della madre beneficeranno dell’adattamento al rincaro.

Le spese straordinarie di cui dovesse necessitare il/la/i figlio/a/i (spese mediche non coperte dalla cassa malati, vacanze, formazione speciale, ecc.) verranno assunte dai genitori in ragione di ½ ciascuno.

5. Ritenuto che i sottoscritti provvedono già al personale sostentamento, autofinanziandosi in maniera del tutto indipendente con i rispettivi redditi conseguiti, le parti riconoscono e convengono che non è dovuto alcun contributo di mantenimento ex art. 125 CC.

(oppure)

A titolo di contributo alimentare a favore della moglie, il marito verserà, mensilmente e anticipatamente entro il 5° giorno del mese, l'importo di CHF ……….

L'importo è dovuto fino al mese di …. (mese e anno) compreso.

6. A liquidazione del regime matrimoniale i coniugi convengono quanto segue:

- La part. no ... sita nel Comune di ... rimane di proprietà del marito/della moglie (oppure viene assegnata al marito/alla moglie) dietro conguaglio di CHF ….- al marito/alla moglie; il debito ipotecario viene assunto dal marito/dalla moglie.

- I titoli, conti o libretti bancari già intestati singolarmente ai coniugi rimangono di loro esclusiva proprietà.

- I mobili, le suppellettili siti nella casa coniugale di ... rimangono di proprietà del marito/della moglie (oppure vengono assegnati al marito/alla moglie) ad eccezione di quelli di proprietà del marito/della moglie che verranno asportati o che già sono stati asportati.

- La vettura marca ... rimane (oppure viene assegnata) al marito/alla moglie.

- Per il resto ogni parte rimane unica e assoluta proprietaria dei beni che si trovano in suo possesso al momento della firma della presente convenzione.

- Con la sottoscrizione della presente convenzione le parti si danno atto che non hanno più nulla da pretendere l’uno dall’altra relativamente alla liquidazione del regime matrimoniale.

7. Le parti provvederanno a conguagliare le rispettive prestazioni di previdenza professionale in base all’art. 122 CC.

(oppure)

I coniugi rinunciano alla divisione delle prestazioni d’uscita ai sensi dell’art. 123 CC.

8. Le tasse di giustizia e le spese della procedura di divorzio sono a carico dei coniugi in ragione di …(proporzione). Le ripetibili sono compensate.

9. La presente convenzione verrà sottoposta al giudice competente per l’omologazione ai sensi dell’art. 279 CPC.

………………….......... ………………………..

luogo e data luogo e data

…………………………….. …………………………….

(nome e cognome moglie) (nome e cognome marito)

**In tre esemplari**